

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA.

Nr. Progr. **51**
Data **31/03/2016**
Seduta NR. **12**
Titolo **6**
Classe **7**
Sottoclasse **0**

L'anno DUEMILASEDICI questo giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 11:00 convocata con le prescritte modalità, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
VERONESI GIAMPIERO	SINDACO	S
MARCHESINI LORIS	ASSESSORE	S
GIORDANO ANTONIO	ASSESSORE	S
ROMA ANNALISA	ASSESSORE	N
TOLOMELLI VANNA	ASSESSORE	S
ZACCHIROLI DANILO	ASSESSORE	S
<i>Totale Presenti: 5</i>		<i>Totali Assenti: 1</i>

Assenti giustificati i signori:

ROMA ANNALISA

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, CICCIA ANNA ROSA.

Il Sig. VERONESI GIAMPIERO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA - INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada - prevede che *“i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*;

Richiamate:

- a) la deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.11.2015, esecutiva, con la quale è stata delimitata una nuova Zona a Traffico Limitato all'interno del centro abitato del Comune di Anzola dell'Emilia;
- b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 157 del 21.12.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto preliminare per la realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato;

Ritenuto che a seguito di nuove e diverse considerazioni in merito al funzionamento della Zona a Traffico Limitato, maturate anche con il confronto tra cittadini e categorie interessate, sia opportuno posticipare di 30 minuti l'orario di limitazione di accesso, estendendolo dalle ore 22.30 alle ore 4.30 di tutti i giorni;

Ritenuto inoltre necessario stabilire le modalità di accesso all'interno della Zona a Traffico Limitato, individuando le categorie di veicoli ed utenti autorizzati al transito e le modalità di rilascio delle abilitazioni al transito per ogni singola categoria e il funzionamento dei varchi elettronici di controllo del traffico in base alla disciplina contenuta nel *“Disciplinare di Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato”*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 158 del Codice della Strada;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Comandante del Corpo Unico di Polizia Municipale dell'Unione Terred'Acqua in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di modificare l'orario di limitazione di accesso alla Zona a Traffico Limitato, definito nella precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 132/2015, stabilendolo tra le ore 22.30 e le ore 4.30 di tutti i giorni;
- 2) Di stabilire che le modalità di accesso nella Zona a Traffico Limitato, le categorie di veicoli ed utenti autorizzati al transito, le modalità di rilascio delle abilitazioni al transito per ogni singola categoria e il funzionamento dei varchi elettronici di controllo del traffico sono individuate e definite nel *“Disciplinare di Regolamentazione della Zona a Traffico Limitato”*, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

- 3) Di dare atto che l'attivazione del sistema di controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato è subordinato al rilascio del Decreto di autorizzazione all'installazione ed all'esercizio dei varchi elettronici da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- 4) Di demandare a successive ordinanze l'effettiva entrata in vigore della regolamentazione di accesso e transito nella Zona a Traffico Limitato;

Con separata ed unanime votazione si dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.



Disciplinare di regolamentazione della Zona a Traffico Limitato

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 31.03.2016

Indice

PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1. TIPOLOGIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO	4
2. ABILITAZIONI AL TRANSITO.....	4
3. CATEGORIE DEI VEICOLI ABILITATI	4
3.1 Libero accesso	4
3.2 Accesso con registrazione targhe	4
4. ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI/UTENTI CON SPECIFICA ABILITAZIONE ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO	6
4.1 Residenti – Tipologia R.....	6
4.2 Trasporto merci – tipologia TM	7
4.3 Strutture ricettive – tipologia H.....	7
4.4 Abilitazione al transito generica – tipologia A	7
4.5 Sostituzione del veicolo o variazioni di targa	8
4.6 Altre variazioni	8
5. PROCEDURE SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE	8
5.1 Residenti – Titolo di proprietà del veicolo	8
5.2 Trasporto merci – Titolo di proprietà del veicolo.....	9
5.3 Servizi di Assistenza domiciliare privata – tipologia A.....	9
6. VIOLAZIONI	9
7. CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI.....	10
8. INSERIMENTO VEICOLI PER L'ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO.....	10
9. COMUNICAZIONE POSTICIPATA DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO	11
10. COMMISSIONE TECNICA	11
11. ELENCO STRADE E PIAZZE – PLANIMETRIA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ALLEGATO A).....	11

PREMESSA – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente atto contiene i criteri organizzativi per il transito dei veicoli nella Zona a Traffico Limitato individuata e delimitata dalla Giunta nella deliberazione n. 132 del 17/11/2015 tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.

La gestione della Zona a Traffico Limitato si basa sulle norme e sulle procedure stabilite dalle norme del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche, e dal Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, e successive modifiche, per la delimitazione e regolamentazione della circolazione e sosta nelle Zone a Traffico Limitato.

Di seguito le norme specifiche:

- **art. 3, punto 54**, definizione della **“ZONA a TRAFFICO LIMITATO”**: *“area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli”*.
 - **art. 7, comma 8**: *“Qualora il Comune ... disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'articolo 3 “area pedonale e “Zona a Traffico Limitato”, nonché per quelle definite “A” dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ... e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico”*.
 - **art. 7, comma 9**: *“I Comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le Aree Pedonali e le Zone a Traffico Limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”*.
 - **art. 7, comma 11**: *“Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistano condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i Comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del Sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona a titolo gratuito od oneroso”*.
 - **DPR n. 250 del 22/06/1999** *“Regolamento recante norme per l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato”*.
 - **DIRETTIVA del Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000**: *“Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione”*.
 - delibera della Giunta Comunale del Comune di Anzola Emilia n. 132 del 17/11/2015 che ha istituito la Zona a Traffico Limitato.
-

1. TIPOLOGIA DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

La Zona a Traffico Limitato nel Comune di Anzola dell'Emilia prevede il divieto di transito dalle ore 22,30 alle ore 4,30 di tutti i giorni dell'anno ad eccezione dei velocipedi, e delle categorie di veicoli indicate in seguito.

La sosta è regolata dalla segnaletica in loco.

2. ABILITAZIONI AL TRANSITO

Le abilitazioni al transito necessarie per l'accesso nell'ambito della Zona a Traffico Limitato, sono disciplinate secondo le prescrizioni indicate in questo documento. Le abilitazioni al transito sono automatiche a seguito dell'inserimento delle targhe dei veicoli nella banca dati costituente la "lista bianca" dei veicoli che possono accedere alla Zona a Traffico Limitato.

Le abilitazioni al transito possono essere in qualsiasi momento revocate, sospese o limitate per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

3. CATEGORIE DEI VEICOLI ABILITATI

3.1 Libero accesso

Le seguenti categorie di veicoli sono derogate dall'osservanza dei divieti di transito nella Zona a Traffico Limitato, senza specifica abilitazione al transito e senza limitazione di orario:

- a) veicoli utilizzati da Polizia, Carabinieri, Polizia Municipale, Guardia di Finanza anche se privi dei colori d'istituto;
- b) autovetture private di appartenenti alle forze di polizia indicate in precedenza, su richiesta specifica dei vertici dei Corpi di Polizia della Questura di Bologna, della Compagnia dei Carabinieri di Borgo Panigale, della Compagnia della Guardia di Finanza di Bologna e del Comando di Polizia Municipale Unione Terredacqua;
- c) veicoli utilizzati da Vigili del Fuoco, 118 e vigilanza notturna con loghi di istituto;
- d) taxi ed autovetture adibite al noleggio con conducente limitatamente ai casi di accompagnamento o prelievo di persone nelle vie in oggetto.

3.2 Accesso con registrazione targhe

Le seguenti categorie di veicoli sono derogate dall'osservanza dei divieti di transito nelle Zone a Traffico Limitato, senza limitazione di orario, con l'obbligo di registrazione nella cosiddetta "lista bianca" dei veicoli che possono accedere dai varchi elettronici:

- a) veicoli di proprietà di Enti Pubblici (Comuni, Provincie, Regioni, Anas, ASL, ARPA, ecc.);
 - b) veicoli operativi di proprietà delle società che gestiscono le reti di servizi e sottoservizi nel territorio, nel caso di interventi specifici sulla rispettive reti di servizi e sottoservizi nella Zona a Traffico Limitato con loghi identificativi;
-

-
- c) veicoli operativi di ditte alle quali sono stati affidati servizi o lavori di pubblico interesse (manutenzione stradale, pulizia strade, segnaletica, impianti di illuminazione, fognature e rete dei sottoservizi, raccolta rifiuti e spazzaneve, trasporto pubblico locale, ecc.), indicate dagli stessi enti pubblici o concessionari dei servizi, per interventi specifici nella Zona a Traffico Limitato;
- d) veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, con l'esposizione dell'apposito contrassegno di cui all'art. 381/2 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada. Ad ogni titolare di abilitazione al transito disabili in corso di validità e residente nel Comune di Anzola dell'Emilia, per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato può essere collegata in modo stabile la targa di un veicolo di proprietà di persona non residente in precedenza comunicata. Ad ogni titolare di abilitazione al transito in corso di validità non residente per l'accesso alla Zona a Traffico Limitato potrà essere collegata in modo stabile la targa di un veicolo in precedenza comunicata. In alternativa ai punti precedenti potrà essere comunicata la targa del veicolo nelle 48 ore precedenti l'accesso alla Zona a Traffico Limitato oppure nelle 48 ore successive al giorno dell'accesso. Sul sito istituzionale del Comune di Anzola dell'Emilia sarà reperibile apposita modulistica per le comunicazioni, variazioni, sostituzioni o cancellazioni di targhe di veicoli, tale modulistica sarà consegnata allo sportello dedicato presso l'URP del Comune di Anzola dell'Emilia inviata via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia;
- e) veicoli di medici e veterinari in visita nelle zone in oggetto. La circolazione nella Zona a Traffico Limitato dei medici chirurghi, degli odontoiatri e dei veterinari iscritti ai rispettivi ordini professionali, è consentita solo ed esclusivamente per le visite a domicilio nelle strade e piazze della Zona a Traffico Limitato, con comunicazione obbligatoria per il transito nei varchi elettronici;
- f) veicoli portavalori, nel caso di interventi specifici nell'area in oggetto con dicitura stampata esternamente al veicolo;
- g) autocarri per trasporto merci (categoria N.1. art. 47 del Codice della Strada), per attività non ricorrenti di consegna o prelievo delle merci di aziende presenti all'interno della Zona a Traffico Limitato. In tal caso dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante la necessità dell'accesso. La documentazione va presentata allo sportello dedicato del Comune di Anzola dell'Emilia entro 48 ore dall'accesso, oppure spedita all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia;
- h) veicoli utilizzati da clienti di farmacie negli orari di turno e di "appoggio" festivo e notturno per farmaci urgenti, su presentazione da parte dell'interessato di apposito modulo rilasciato dalle farmacie da inviare entro 48 ore via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia o da consegnare presso lo Sportello URP dedicato;
-

-
- i) veicoli utilizzati da persone che si trovano in stati di necessità per situazioni di imminente e grave danno o pericolo a persona, con urgenza di accedere e circolare all'interno della Zona a Traffico Limitato. In tal caso dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva con i dati relativi al veicolo ed al transito effettuato alla quale deve essere allegata idonea documentazione comprovante l'urgenza della situazione; la documentazione va presentata allo sportello dedicato del Comune di Anzola dell'Emilia entro e non oltre 48 ore dall'accesso, oppure spedita via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia.

4. ALTRE CATEGORIE DI VEICOLI/UTENTI CON SPECIFICA ABILITAZIONE ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

4.1 Residenti – Tipologia R

E' **RESIDENTE** chi dimora abitualmente nel perimetro dell'area indicata come Zona a Traffico Limitato. L'abilitazione al transito è rilasciata con riferimento ai veicoli di proprietà.

Sono considerati equivalenti alla proprietà:

- il possesso sulla base di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine o di contratto di comodato;
- la piena disponibilità del veicolo in base a cessione d'uso gratuita o usufrutto esclusivo;
- il possesso di veicolo aziendale affidato, anche in modo non esclusivo.

L'abilitazione al transito viene rilasciata a persone fisiche residenti anagraficamente nel perimetro dell'area indicata come Zona a Traffico Limitato automaticamente a seguito dell'inserimento delle targhe dei veicoli nella banca dati costituente la "lista bianca" degli autorizzati. L'abilitazione al transito è valida per il periodo temporale di validità della zona a traffico limitato, cioè dalle ore 22:30 alle ore 04:30, dal lunedì alla domenica. L'abilitazione al transito è valida fino al mantenimento della residenza nel Comune di Anzola dell'Emilia.

Saranno rilasciate un'abilitazione al transito per ogni veicolo di proprietà e per un solo veicolo non di proprietà, ma in materiale disponibilità del residente.

Possono ottenere l'abilitazione al transito come Residenti anche i veicoli di cittadini non residenti ad Anzola dell'Emilia che, per motivi di lavoro o di studio, dimorano temporaneamente in abitazioni all'interno della Zona a Traffico Limitato.

Il richiedente domiciliato dovrà presentare copia del contratto di affitto o di comodato e la documentazione attestante l'attività di lavoro o studio e ogni altro titolo o documento comprovante il diritto ad ottenere l'abilitazione.

Sarà rilasciata un'abilitazione al transito nel limite di un veicolo per richiedente. Valgono le stesse disposizioni sui veicoli previste per i residenti.

VALIDITA' TEMPORALE: 1 anno, ovvero il minor periodo che risulti dal contratto di affitto o comodato. Se al termine del periodo di validità dovessero persistere le condizioni di cui sopra, sarà possibile il rinnovo dell'abilitazione con una nuova comunicazione.

MODALITÀ di RICHIESTA: Consegna della modulistica presso URP, o inviata via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia allegando la documentazione richiesta.

4.2 Trasporto merci – tipologia TM

L'abilitazione al transito per trasporto merci viene rilasciata a coloro che esercitano attività di autotrasporto per conto proprio e/o per conto terzi e ad esercenti di attività di distribuzione e servizi che debbano rifornire, con una certa frequenza e continuità (documentata) le attività commerciali situate all'interno della Zona a Traffico Limitato.

MODALITÀ di RICHIESTA: Consegna della modulistica presso URP, o inviata via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia allegando la documentazione richiesta.

VALIDITÀ TEMPORALE: fino al 31/12/2019.

PRESCRIZIONI

- Orari di validità: dalle ore 22,30 alle ore 4,30.
- Giorni di validità: dal lunedì alla domenica.

NUMERO DI ABILITAZIONI AL TRAFFICO RILASCIATE: Ad ogni attività sono di norma rilasciate due abilitazioni al transito. In relazione a specifiche e motivate esigenze possono essere valutate eventuali altre abilitazioni.

4.3 Strutture ricettive – tipologia H

RICHIEDENTE: clienti regolarmente registrati nel pernottamento presso le strutture ricettive ubicate all'interno della Zona a Traffico Limitato.

La targa del veicolo per cui si chiede l'accesso è comunicata dal titolare della struttura ricettiva allegando la registrazione dell'utilizzatore del veicolo. La registrazione dovrà essere effettuata entro 48 ore dall'avvenuto ingresso del cliente nella Zona a Traffico Limitato allo Sportello URP del Comune di Anzola dell'Emilia o inviata via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia.

4.4 Abilitazione al transito generica – tipologia A

RICHIEDENTE: L'abilitazione al transito viene rilasciata per l'accesso nella ZONA A TRAFFICO LIMITATO ai veicoli non compresi nelle categorie sopra indicate, sulla base di specifiche e motivate esigenze (es. assistenza domiciliare, assistenza volontaria, servizi assistenziali, lavoro notturno ecc.).

MODALITÀ di RICHIESTA: Consegna della modulistica presso URP o inviata via fax o all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia allegando la documentazione richiesta.

VALIDITÀ TEMPORALE: fino al 31/12/2019 o in base ad esigenze.

PRESCRIZIONI

- Orari di validità: dalle ore 22,30 alle ore 4,30.
 - Giorni di validità: dal lunedì alla domenica.
-

4.5 Sostituzione del veicolo o variazioni di targa

La sostituzione del veicolo con altro sempre di proprietà del richiedente, e la variazione della targa comportano una comunicazione per richiedere l'inserimento di una nuova abilitazione al transito e la cancellazione di quella attribuita al precedente veicolo.

La comunicazione di sostituzione del veicolo o di variazione della targa, deve essere presentata dal richiedente (o da persona delegata a norma di legge), presso lo Sportello URP del Comune di Anzola dell'Emilia o inviata tramite fax o mail all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia.

4.6 Altre variazioni

Nel caso di **temporanea sostituzione del veicolo**, per riparazioni o cause di forza maggiore, il proprietario può inviare una comunicazione per richiedere l'inserimento di un'abilitazione al transito provvisoria, di validità massima 30 giorni allo Sportello URP, via fax o via mail all'indirizzo PEC del Comune di Anzola dell'Emilia.

5. PROCEDURE SPECIFICHE PER TIPOLOGIE DI ABILITAZIONE

5.1 Residenti – Titolo di proprietà del veicolo

Il veicolo deve risultare di proprietà del residente. Sono ammessi il leasing, il riservato dominio ed il comodato.

Si rilasciano abilitazioni al transito anche:

- ai veicoli di residenti aventi titolarità, piena o parziale, d'impresa, ed intestati a quest'ultima.
- ai veicoli dati in uso al residente da impresa presso la quale lo stesso risulti dipendente, previa documentazione attestante il diritto d'uso. In questo caso può essere rilasciata un'abilitazione al transito come secondo veicolo oltre a quello di proprietà dello stesso richiedente, qualora tale veicolo risulti attestato nella retribuzione fiscale del richiedente.
- ai veicoli dati in uso al residente dal genitore, dal figlio, dal coniuge, dal convivente, dal compagno/a, anche non convivente, dello stesso richiedente, anche senza il passaggio di proprietà. In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente l'abilitazione al transito indicandone il rapporto di parentela.
- nel caso in cui un soggetto residente all'interno del perimetro della ZTL debba ricevere presso la propria abitazione soggetti non residenti per ragioni di carattere meramente privato, potrà comunicare la targa del veicolo del soggetto non residente in ingresso, dalle 24 ore prima fino alle 48 ore successive all'ingresso stesso, senza dover fornire motivazioni;

5.2 Trasporto merci – Titolo di proprietà del veicolo

Il veicolo per cui si richiede abilitazione al transito nella Zona a Traffico Limitato, deve risultare in proprietà dell'impresa, del titolare o dei contitolari della stessa, o di chi possiede contratto di conduzione dell'attività in franchising. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

Si rilasciano abilitazioni al transito ai veicoli dati in uso al titolare dell'attività dal genitore, dal figlio o dal coniuge dello stesso richiedente, anche senza il passaggio di proprietà. In quest'ultimo caso occorre esibire dichiarazione del proprietario dell'auto, indicante le proprie generalità e la cessione d'uso del veicolo alla persona richiedente l'abilitazione al transito indicandone il rapporto di parentela.

L'abilitazione al transito viene rilasciata anche alle ditte di trasporto merci ed alle attività alimentari e di ristorazione che effettuano servizio a domicilio con sede all'interno o all'esterno della Zona a Traffico Limitato. In questo caso l'abilitazione al transito è rilasciata con il limite di due veicoli di proprietà della ditta richiedente.

I veicoli delle ditte di trasporto merci e servizi a domicilio devono essere abilitati al trasporto merce o appartenenti alla categoria N.1. come previsto dall'art. 47 del CdS.

Il richiedente l'abilitazione al transito deve essere titolare dell'attività e proprietario del veicolo. Sono ammessi il leasing e il riservato dominio.

5.3 Servizi di Assistenza domiciliare privata – tipologia A

Alle persone anziane, con più di 65 anni di età, che risiedono e vivono sole o in coppia, all'interno della Zona a Traffico Limitato e che necessitano di assistenza, può essere rilasciata, a nome dell'interessato, un'abilitazione al transito del tipo "A" con l'inserimento al massimo di una targa.

6. VIOLAZIONI

La validità dell'abilitazione al transito è direttamente connessa al possesso dei requisiti indicati in questo documento. Il venir meno di uno solo dei suddetti requisiti comporta quindi automaticamente la nullità dell'abilitazione al transito. Pertanto la persona o la ditta interessate che usufruiranno di un'abilitazione al transito per la quale mancano o viene a mancare anche uno solo dei requisiti indicati dal presente documento saranno considerate prive della stessa abilitazione al transito e quindi saranno soggette alle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Inoltre il venir meno anche solo di una delle seguenti condizioni:

- mancato rinnovo dell'abilitazione al transito nei termini prescritti;
- mancata comunicazione della variazione di targa;
- mancata comunicazione in caso di vendita dell'auto ad altra persona o ditta anche se in possesso dei requisiti per accedere nella Zona a Traffico Limitato;

-
- mancato aggiornamento o modifica dell’abilitazione al transito per variazioni previste da questo documento o dalle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione;

comporta, di fatto ed immediatamente, la REVOCA dell’abilitazione al transito da parte degli organi di controllo e le conseguenti sanzioni previste dal Codice della Strada per l’accesso e/o la sosta nella Zona a Traffico Limitato senza averne titolo.

7. CONTROLLO ELETTRONICO DEI VARCHI

La presenza dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato comporta la necessità di inserire la targa di ogni veicolo abilitato nella “lista bianca” che consente al sistema di rilevamento il riconoscimento automatico degli autorizzati.

Nei varchi della Zona a Traffico Limitato, controllati elettronicamente, i veicoli autorizzati possono accedere con le seguenti modalità:

- a) come veicoli utenti “riconoscibili” e autorizzati dalla segnaletica in loco quelli indicati al precedente punto 3.1, lett. a), b) c), d).
- b) con inserimento obbligatorio della targa per il transito per la tipologia di veicoli/utenti di cui al precedente punto 3.2, lett. a), i).
- c) con specifica abilitazione al transito per i veicoli/utenti di cui al precedente punto 4.
- d) con comunicazione via e-mail, PEC o fax per i “transiti temporanei ed occasionali” dei veicoli aventi titolo.

Le targhe dei veicoli a motore autorizzati al transito nella Zona a Traffico Limitato, saranno inseriti nella cosiddetta “LISTA BIANCA” dei veicoli, riconosciuti dalle stesse “telecamere” e, quindi, non soggetti a sanzione.

Nella LISTA BIANCA i veicoli saranno inseriti per il periodo di tempo definito dalla presente disciplina ovvero per il periodo indicato nella comunicazione a mezzo fax o e-mail per le abilitazioni al transito temporanee.

8. INSERIMENTO VEICOLI PER L’ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

L’inserimento nella cosiddetta “lista bianca” della gestione informatica dei varchi elettronici delle targhe dei veicoli ammessi alla circolazione nella Zona a Traffico Limitato sarà effettuato dallo Sportello URP, in collaborazione con la Polizia Municipale.

In tutti i casi che necessitano di una specifica valutazione, lo Sportello URP richiederà un parere alla Polizia Municipale.

9. COMUNICAZIONE POSTICIPATA DI ACCESSO ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO

Le persone che hanno titolo per la circolazione nella Zona a Traffico Limitato che non hanno potuto effettuare una comunicazione preventiva, ovvero per giusta e motivata causa di forza maggiore, possono comunicare il loro ingresso nei varchi elettronici entro le 48 ore successive allo stesso transito nel varco, con comunicazione motivata a mezzo fax o e-mail al Comando della Polizia Municipale indicando la targa del veicolo, il giorno, l'ora e la motivazione del transito.

Qualora sussista il documentato diritto di accesso nella Zona a Traffico Limitato, ovvero per documentata giusta e motivata causa di forza maggiore, il Comando di Polizia Municipale, valutata la motivazione e documentazione del richiedente, potrà procedere ad inserire il veicolo nella "lista bianca".

10. COMMISSIONE TECNICA

Per monitorare la gestione della Zona a Traffico Limitato, valutare le diverse esigenze dei cittadini e di accesso, esprimere pareri in merito al rilascio o diniego delle abilitazioni al transito in casi particolari non previsti nella presente disciplina è costituita una Commissione Tecnica composta da:

- Direttore Area Tecnica con funzioni di Presidente;
- Responsabile URP o delegato;
- Comandante Polizia Municipale Unione Terred'Acqua o delegato.

La Commissione Tecnica si riunisce periodicamente, di norma con cadenza mensile o, all'occorrenza, nel caso sia necessario esaminare le comunicazioni pervenute.

La Commissione Tecnica procede con le stesse modalità di cui al comma precedente, al riesame del diniego delle abilitazioni al traffico, presentato dal richiedente entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diniego stesso.


Avverso il diniego espresso dalla Commissione Tecnica è ammesso ricorso al T.A.R. di Bologna entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica all'interessato.

11. ELENCO STRADE E PIAZZE – PLANIMETRIA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (Allegato A)

VIA G.AMENDOLA
VIA BAIESI
VIA E.BENATI
VIA N.BONFIGLIOLI

VIA O.BOSI
VIA C.CALANCHI
VIA D.CARPANELLI
VIA F.LLI CERVI
VIA C.CHIARINI
VIA DEL RISORGIMENTO
VIA G. DI VITTORIO
VIA DUE GIUGNO
VIA EMILIA (per il tratto compreso tra la Rotonda di Lavino e il Ponte sul Torrente Martignone)
VIA F.LLI FERRARI
VIA C.FIORINI
VIA P.GALLI
VIA G.GAVINA
PIAZZA GIOVANNI XXIII
VIA G.GOLDONI
VIA A.GRANDI
VIA LUNGA (dal varco n. 3 verso la Via Emilia)
VIA A.E.MAGLI
VIALE G.MARCONI
VIA A.MASI
VIA F.MICELLI
VIA DON G.MINZONI
VIA C.NEPOTI
VIA G.PEDRAZZI
VIA PRIMO MAGGIO
VIA IV NOVEMBRE
VIA G.REGGIANI
VIA SANTI
VIA M.SCHIAVINA
VIA O.SIMONI

VIA XX APRILE
VIA XXV APRILE
VIA F.LLI ZANETTI
VIA L.ZAVATTARO
VIA U.ZUCCHINI
VIA R.RUMPIANESI
VIA C.GRIMANDI
PIAZZA E.BERLINGUER
VIA SANTA C.BARBIERI
VIA 10 SETTEMBRE 1943
VIA CADUTI DI SABBIUNO
VIA B.CROCE
VIA T. COSTA
VIA DON L. LANDI
VIA G. ROSSINI
VIA G. VERDI
VIA R.BULDINI
VIA OLMO
VIA CALARI
VIA S.PERTINI
VIA DELLE TERREMARE (dal varco n. 2 verso la Via Emilia)
VIA T.NUVOLARI
VIA CA' ROSSA
LARGO DON GIUSEPPE DOSSETTI
ROTATORIA CADUTI DI NASSIRIYA
VIA M.R.LODI
PIAZZETTA G.SERRAZANETTI
PIAZZA UNITA' D'ITALIA



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero Delibera **51** del **31/03/2016**

CORPO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE

OGGETTO

**ISTITUZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO NEL COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA -
INDIRIZZI PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA.**

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DI PRESIDIO Data 30/03/2016 BENVENUTI GIORGIO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: Data

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 31/03/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VERONESI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO GENERALE
CICCIA ANNA ROSA

ANZOLA DELL'EMILIA, Lì 05/04/2016